

Pubblicato il 22/02/2019

N. 02393/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2019, proposto da

Francesca Ascani, Valentina Bagnato, Samuela Carletti, Giorgia Daminato, Armida Fabbri, Luciana Facchini, Rita Federici, Valentina Ferentilli, Nicoletta Frittella, Simona Giansante, Ester Giugliano, Anita Leonardi, Paola Lepri, Roberta Malatesta, Serena Marrocolo, Sabrina Palombo, Alessandra Tancini, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro Tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Regione Umbria e L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare

1) del Bando di Concorso emanato con Decreto del direttore generale per il personale scolastico, pubblicato in GU in data 9.11.2018, con cui è stato indetto il "Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno", nella parte in cui, all'art. 3, stabilisce come requisito di ammissione - oltre al possesso del titolo di abilitazione (diploma in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/2002) - l'aver svolto negli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, presso (esclusivamente) le istituzioni scolastiche statali; 1.1) nonché nella parte in cui, all'art. 4, prescrive che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS predisposto dal MIUR e che le domande presentate in modalità cartacea non saranno prese in considerazione (all. 1);

2) del Decreto Ministeriale del 17.10.2018, pubblicato in GU in data 26.10.2018, con cui il MIUR ha disciplinato le modalità di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4, comma 1quater, lett. b), del

DL 87/2018, nella parte in cui, agli artt. 1 e 6, stabilisce come requisito di ammissione - oltre al possesso del titolo di abilitazione (diploma in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l'a.a. 2001/2002) - l'aver svolto negli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, presso (esclusivamente) le istituzioni scolastiche statali; 2.1) nonché nella parte in cui, all'art. 7, prescrive che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS predisposto dal MIUR e che le domande presentate in modalità cartacea non saranno prese in considerazione (all. 2);

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte al "Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che le questioni proposte sono state esaminate funditus dalla Sezione con le sentenze n. 2102/2019, 2104/2019, 2115/2019 le cui argomentazioni sono condivise e si intendono integralmente richiamate;

Ritenuto, in ragione della novità delle questioni trattate, di compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO